

# **Collegamento corrispettivi e pos: si attende il servizio web**

A partire dal 2026, i soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi devono abbinare i propri **registratori telematici** ai mezzi di pagamento elettronico utilizzati (es. POS, app di pagamento). Tuttavia, sebbene l'obbligo sia in vigore dal 1° gennaio, per la relativa attuazione è prevista una fase transitoria, non essendo ancora disponibile il servizio web che consente il collegamento tra gli strumenti.

Si ricorda che l'obbligo in parola è disposto dall'art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015, il quale stabilisce “che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre **collegato** allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici”.

Con riguardo all'**ambito applicativo**, è stato chiarito che restano escluse dall'obbligo di collegamento attività come quelle di cui alla Tabella C, allegata al DPR 633/72, che sono esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (cfr. risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025).

Nel caso specifico, l'obbligo è stato escluso per un'associazione che organizzava fiere ed esposizioni e i cui corrispettivi erano documentabili mediante titoli di accesso o in alternativa mediante scontrini manuali.

Per quanto riguarda le **modalità** di attuazione, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 ha stabilito che il collegamento tra gli strumenti di

pagamento e quelli di certificazione non è di natura fisica, ma consiste nell'associare, tramite apposite funzionalità web, i dati identificativi dei dispositivi utilizzati.

Tuttavia, il **servizio web** che consentirà tale abbinamento sarà reso disponibile soltanto in un momento successivo, indicativamente all'inizio del mese di marzo 2026 (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025).

Sono quindi previsti termini differenziati per l'adempimento nella **fase iniziale**:

- per gli strumenti di pagamento per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, l'obbligo va adempiuto entro **45 giorni** dalla data di messa a disposizione del citato servizio web;
- per gli strumenti in rapporto ai quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del **secondo mese successivo** alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l'ultimo giorno lavorativo di tale mese (es. per uno strumento disponibile dal 2 febbraio 2026, il collegamento potrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile 2026, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97).

Come si è visto, dunque, sebbene l'obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento elettronico e registratori decorra dal 1° gennaio 2026, l'adempimento è rinviato secondo i termini appena ricordati.

Occorre però considerare che, dal 1° gennaio 2026, l'art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015 prevede anche che i dati dei **pagamenti elettronici** siano memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi. A tale riguardo, il citato provvedimento n.

424470/2025 ha stabilito che:

- la **memorizzazione** dei dati di pagamento elettronico è eseguita in modo puntuale al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, mediante lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel **documento commerciale** le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;
- la **trasmissione** è effettuata giornalmente in forma aggregata, in conformità alle specifiche tecniche già valide ai fini dell'invio dei corrispettivi.

A partire dal 1° gennaio 2026 dunque, la rilevazione e l'invio dei dati di pagamento elettronico appaiono **obbligatori**, essendo peraltro efficaci, dalla medesima data, le relative disposizioni sanzionatorie. Infatti, l'art. 11 comma 2-*quinquies* del DLgs. 471/97 (come modificato dall'art. 1 comma 75 della L. 207/2024) stabilisce che la **sanzione** pari a **100 euro**, prevista per ciascuna omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA (entro un massimo di 1.000 euro mensili), si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione e invio dei dati di pagamento elettronico.

È stato evidenziato come, nel nuovo contesto, la non corretta **indicazione del mezzo di pagamento** (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS), anche se dovuto ad **errore** incolpevole dell'esercente o a una diversa volontà del cliente, configuri una violazione sanzionabile (cfr. interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). L'Amministrazione finanziaria ha comunque chiarito che in tali ipotesi, ove l'errore sia tempestivamente riscontrato, è possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure già previste.

(MF/ms)